



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it

ORDINANZA n. 41 del 25/05/2023

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI-

IL SINDACO

PREMESSO :

- Che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi, stoppie, erbe infestanti e arbusti, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- Che l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportano il proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;
- Che la mancata pulizia dei fondi e relative pertinenze può anche creare problemi alla sicurezza della circolazione urbana, limitando le condizioni di visibilità;

RILEVATA LA NECESSITÀ DI:

- eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere.
- eliminare tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;
- mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc..) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le rotaie, le strade extraurbane, urbane, locali, vicinali e itinerari ciclopedonali, nonché su tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto

non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L.241/1990;

VISTA la nota prot 0111731 del 24.05.2023 della Regione Basilicata – Uffici Speciali di Presidenza- Ufficio per la Protezione Civile, acquisita al prot. 0015486 del 24.05.2023, con la quale si trasmette per opportuna informazione e per gli adempimenti di competenza, la nota del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot n.956 del 9.05.2023 concernente le” *Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti*”;

VISTE le “RACCOMANDAZIONI” del 12 maggio 2023 del DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI concernenti le” *Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti*” (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2023);

PRESO ATTO che:

- nelle *RACCOMANDAZIONI* innanzi richiamate **si evidenzia, in vista della stagione estiva 2023, la necessità di una più efficace azione di contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale (c.d. “incendi di interfaccia”), nonché ai rischi conseguenti, che scaturiscono da quanto registrato negli ultimi anni;**
- l’evento incendio boschivo va perdendo, anno dopo anno, sempre di più la connotazione di evento eccezionale, rendendo necessario così, anche in questi paesi, adeguare la propria capacità di gestione di questa tipologia di eventi;
- **il 2022 è stato caratterizzato da un elevato numero di incendi anche di grosse dimensioni;**
- **è stabilito che i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo, per la prossima stagione estiva 2023 avranno inizio il 15 giugno e termine il 30 settembre 2023;**

VISTA la nota della Prefettura di Matera prot. Cat. 12.A.10/Prot. Civ. F.30/22 del 19 aprile 2023, acquisita al prot. Gen di questo Ente al n.6668 del 25/05/2023 ad oggetto : *Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Raccomandazioni ai Comuni*, con la quale , si richiamano i contenuti della circolare dell’Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata Prot. n. 102301/16BI del 22 luglio 2022 nella quale vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per la predisposizione delle pianificazioni speditive, per l’allertamento, il soccorso e l’assistenza delle persone, al verificarsi di situazioni di emergenza provocate da incendi d’interfaccia;

RICHIAMATA la precedente ordinanza Sindacale n. 40 del 25/05/2023 per l’eliminazione delle sterpaglie e per la pulitura dei terreni al fine di prevenire il rischio incendi nel territorio comunale;

VISTA la L.R. di Basilicata 10 novembre 1998, n. 42 “Norme in materia forestale”;

VISTA la L.R. di Basilicata n. 11 del 26.05.2004 “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10.11.1998, n. 42 Norme in materia forestale”;

VISTA la L.R. 17 agosto 1998, n.25 “Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di Protezione Civile abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46”;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n.353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, all’art. 3, comma 1, stabilisce che le Regioni approvano il Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida

e direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che Decreto 20 dicembre 2001 del Ministero degli Interni sono state emanate le Linee Guida previste dalla L. 353/2000;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2005, n. 13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi", la quale, all'art. 2, stabilisce che il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.), di validità triennale, sia redatto dagli Uffici Regionali - Protezione Civile e Foreste e Tutela del Territorio;

VISTO il Piano Antincendio Regionale approvato con DGR n.528 del 28.06.2021 recante altresì lo schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTA la DGR BASILICATA n. 356 del 14/06/2022 "Attuazione del Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2021-2023;

VISTA la DGR n°330 del 17/03/2015 - Carta del Rischio di Incendio (Crdi) della Regione Basilicata che rappresenta lo strato informativo di base per la pianificazione finalizzata alla prevenzione dagli incendi boschivi, avendo individuato, valutato e ponderato i principali fattori predisponenti gli incendi boschivi, quali i fattori vegetazionali (copertura del suolo), i fattori climatici (indice di aridità di Bagnouls e Gaussen), i fattori morfologici (pendenza, esposizione, altimetria), per ottenere una carta di sintesi che suddivide il territorio regionale in cinque classi a rischio crescente, dall'estremamente basso all'estremamente elevato, con dettaglio sub-comunale, così come richiesto dalla Corte dei Conti Europea;

VISTO il PIANO di PROTEZIONE CIVILE della Provincia di MATERA, aggiornato e pubblicato in data 01 marzo 2023 che riporta anche la *Classificazione della Pericolosità* di incendi per Comune; dalle elaborazioni eseguite sono emerse **le classi di rischio incendio, i profili di pericolosità dei comuni lucani, tra cui Montalbano Jonico con previsione di rischio massimo 4** (aggiornamento PAR 2022-2024)

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO che il suddetto D.Lgs n.1 del 2018:

- all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- all'art.16 comma 1 individua il **rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;**

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 12 gennaio 2018 recante "*Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 177*";

VISTO l'Accordo Quadro di Collaborazione stipulato il 24/07/2018, n. rep. 630, tra la Regione Basilicata e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata finalizzato ad integrare il sistema di intervento e contrasto degli incendi boschivi in ambito regionale e con la S.O.U.P. istituita presso l'Ufficio Protezione Civile Regionale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 smi.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Visto il D. Lgs. n.152 del 03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

Visto il D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

SENTITI in merito il Responsabile del Settore Tecnico e il Responsabile del Settore di Polizia Locale che, completata l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne attestano la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato, ex art. 54 Dlgs 267 /2000, al Prefetto di Matera in data 25/05/2023 con nota pec prot. 6665;

Per tutto quanto innanzi richiamato

ORDINA

1) DURANTE IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DI INCENDIO E PRECISAMENTE

DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE,

in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti,

È TASSATIVAMENTE VIETATO:

- *accendere fuochi di ogni genere;*
- *far brillare mine o usare esplosivi;*
- *usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*
- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- *esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- *transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*

2) Ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;

3) Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di

quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Basilicata onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi;

4) Nella aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

5) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;

6) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;

7) Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

8) Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e

salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. **In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.**

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente e sul Sito istituzionale, e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di MATERA;
- Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it)
- Alla Stazione Carabinieri di Montalbano Jonico;
- **Agli agenti della Polizia Locale;**
- **Al Responsabile del Settore Tecnico - Ufficio Protezione Civile- SEDE;**
- **Alla Regione Basilicata : Ufficio Protezione Civile**
P.E.C. :ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;
- **Alla Provincia di Matera- Ufficio Protezione Civile;**
- Al Corpo Forestale dello Stato:
PEC : fmt.42664@pec.carabinieri.it

PEC : fmt.42669@pec.carabinieri.it
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco :
PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it

PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it
- Regione Basilicata - Dip. Ambiente -Territorio-Politiche Sostenibilità:
pec: ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato – pec: cp.matera@pec.corpoforestale.it
- ANAS - Compartimento di Potenza:pec: anas.basilicata@postacert.stradeanas.it
- Provincia di Matera - Servizio Viabilità – Matera: pec: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
- ALSIA – Matera: pec: alsia@postecert.it
- Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto –pec: consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it;
- Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata:
pec: dre.pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it;
- all'Associazione di Protezione di Montalbano Jonico;

Agli agenti di Polizia Locale e agli altri Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Montalbano Jonico ovvero, in alternativa, ricorso al TAR di Basilicata entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo.



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE
Piero Marrese

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.



IL RESPONSABILE AREA TECNICA -
[Signature]

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
[Signature]